

Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
 Via Marostica 8 – 20146 Milano

**IMMEDIATAMENTE
 ESECUTIVA**

Seduta del giorno 26.2.2013

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

Consiglio di Amministrazione:			Presenti	Assenti
Dott.ssa	Laura Iris Ferro	Presidente	X	
Dott.	Bruno Perboni	Vice Presidente	X	
Dott.	Luigi Davide Clerici	Consigliere	X	
Dott.	Francesca Crippa	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Marcello Crivellini	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Francesco Longo	Consigliere	X	
On.le	Tiziana Maiolo	Consigliere	X	

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Giovanni Maria Soro)

Funge da verbalizzante _____

DELIBERAZIONE CONSILIARE

PROT.	Direzione o Area proponente o competente per materia:	Responsabile dell'Area proponente/Responsabile del procedimento	Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria	Parere di regolarità contabile del	Parere di regolarità tecnica del Responsabile della Direzione o Area proponente o competente per materia
	AA.GG.LL.	(Avv. Massimo Meraviglia)	(Rag. Battista Laselva)		Area Affari Generali e Legali (Avv. Massimo Meraviglia)

OGGETTO: proposta di transazione avanti il giudice dott.ssa C. nel ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal arch. I.M. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione,

richiamata la propria deliberazione n. 20.=204 del 18 dicembre 2012 recante presa d'atto del ricorso avanti il giudice del lavoro di Milano e contestuale autorizzazione al Presidente a resistere in giudizio dando incarico all'avv. Meraviglia –legale interno di questa Amministrazione- per tutelare il diritto dell'ASP ad avversare le richieste formulate da controparte;

preso atto che alla prima udienza celebrata in data 11 febbraio 2013 il giudice dott.ssa C ha invitato le parti a valutare una proposta conciliativa che –contemperando gli interessi in gioco e senza necessità di riconoscere il diritto di nessuna delle due parti- individui una possibile transazione partendo da un possibile composizione riferibile ad un punto di partenza interno al valore corrispondente di 6 mensilità di retribuzione per la ipotetica posizione di un dipendente con qualifica di architetto;

letta la relazione formulata in proposito dall'avv. Meraviglia in data 18.02.2013 che rammenta come l'arch. M abbia intrapreso anche un giudizio avanti il TAR Lombardia per non essere stato ammesso a selezione per incarico libero professionale in costanza di una vertenza, esclusione dalla possibilità di stipulare contratto di collaborazione, del resto, prevista dalla disciplina della selezione in caso di conflitto di interesse, giudizio per cui il TAR si è espresso limitatamente alla richiesta di sospensione del provvedimento di esclusione respingendola con ogni riserva di successiva valutazione nel merito;

ritenuto di prendere atto della opportunità di considerare con adeguata attenzione la prospettazione formulata dal giudice del lavoro nei limiti di un importo di euro 10.000,00 onnicomprensivi contro rinuncia del ricorrente arch. I. M sia al ricorso R.G. n. 10598/2012 avanti il giudice del lavoro, sia al ricorso avanti il TAR Lombardia R.G. 2927/1012;

valutato comunque opportuno rinviare la decisione per consentire un approfondimento, anche tramite verifica informale presso la controparte della disponibilità a definire nei termini sopra indicati (con contestuale chiusura della posizione avanti il TAR) dando incarico al direttore generale di rapportarsi con il legale interno che assiste questa ASP;

visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità dell'atto del Dirigente responsabile della Unità Operativa competente in materia espresso ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Regolamento Regionale n. 11 del 4 giugno 2003 e dell'art. 30 comma 1 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

acquisito il parere del Direttore Generale in ordine alla legittimità dell'atto espresso ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

DELIBERA

per quanto indicato in premessa,

- 1) di rinviare l'argomento per approfondimenti;
- 2) di dare atto, ai sensi dell'art. 22 comma 4, del regolamento Regionale n. 11 del 4.06.2003, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, per consentire agli Uffici di predisporre il nuovo testo per la successiva seduta consiliare.